

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 395

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, concernenti l'integrazione degli organi collegiali preposti alla cassa integrazione guadagni con rappresentanti delle imprese cooperative agricole e di loro dipendenti

*Presentata il 23 aprile 1992*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, la legge 15 giugno 1984, n. 240 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984), detta una compiuta disciplina previdenziale delle cooperative e loro consorzi che trasformano, modificano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento che muta il regime previdenziale degli operai a tempo indeterminato e dei loro dipendenti.

In sintesi la legge prevede l'inquadramento totale nel settore industria o commercio per quelle cooperative che acquistano dal libero mercato la prevalenza dei prodotti che trasformano, manipolano o commercializzano prevalentemente prodotti agricoli o zootecnici conferiti dai

soci; l'inquadramento è parziale e cioè, limitato alla « cassa integrazione guadagni », alla « cassa unica assegni familiari » ed alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Alla cassa integrazione guadagni sovraintende un comitato speciale (articolo 7, del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788) a livello nazionale, mentre a livello periferico l'integrazione salariale è « disposta » da una commissione provinciale, i cui rappresentanti di categoria, sia a livello datoriale che a quello di lavoratori dipendenti, vengono designati dalle categorie dell'industria più rappresentative, operanti in sede nazionale (comitato speciale) o in quella provinciale (commissioni).

Da quanto sopra, si evince che agli organi collegiali chiamati a « disporre » (livello provinciale) di « sovrintendere » (livello nazionale), viene a mancare il concetto di rappresentatività in quanto i presupposti che determinano l'accoglimento o meno delle domande (livello provinciale) o dei ricorsi (livello nazionale), sono determinati da elementi non rappresentativi della componente strutturale delle società cooperative, la cui struttura socio-economica e finanziaria-produttiva ha caratteristiche diverse, rispetto all'impresa industriale nel senso etimologico della parola, sia sotto l'aspetto del « profitto », sia nei riguardi dell'obiettivo che la società cooperativa intende raggiungere, sia della figura del lavoratore contemporaneamente anche datore di lavoro, in quanto socio, sia per le diverse motivazioni che possono determinare la sospensione o la riduzione

dell'orario di lavoro (in agricoltura, oltre alla domanda ed offerta, esistono fattori meteorologici che di norma non influiscono sul settore industriale), la cui attività prevalente è basata sulla sola trasformazione e commercializzazione dei prodotti, ecc.

Di qui nasce la necessità che negli organi decisionali chiamati a decidere in materia vengano inseriti, in quanto le decisioni stesse rivestono caratteri diversi da quelli previsti dalla normativa in vigore, anche rappresentanti delle cooperative agricole, quali datori di lavoro e dei lavoratori da queste dipendenti.

Pertanto, la proposta in argomento tende ad elevare a quattro unità, sia i rappresentanti dei datori di lavoro onde dare spazio alle categorie agricole e sia dei lavoratori dipendenti dalle cooperative stesse.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, è sostituito dal seguente:

« 3) quattro rappresentanti dei datori di lavoro, di cui uno in rappresentanza delle imprese cooperative agricole e quattro rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dalle imprese cooperative agricole ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è sostituito dal seguente:

« L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, e composta dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro di cui tre dell'industria ed uno delle imprese cooperative agricole e da quattro rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dipendenti delle imprese cooperative agricole, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia ».